Penale Sent. Sez. 5 Num. 17562 Anno 2021
Presidente: ZAZA CARLO
Relatore: PISTORELLI LUCA
Data Udienza: 22/03/2021

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso presentato dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Salerno nel procedimento nei confronti di:
Romaniello Emilio, nato a Vallo della Lucania, il 29/11/1965;
Melella Antonio, nato a Salerno, il 23/3/1971;
Petrillo Vincenzo, nato ad Arau, il 25/10/1967;

avverso la sentenza del 13/12/2018 della Corte d'appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Paola Filippi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale e per l'annullamento senza rinvio con riguardo al reato di bancarotta semplice in quanto estinto per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Salerno, in riforma della pronunzia di primo grado, ha assolto per insussistenza del fatto Romaniello Emilio, Melella Antonio e Petrillo Vincenzo dai reati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice patrimoniale aggravati loro ascritti in quanto componenti del collegio sindacale della Salernitana Calcio 1919 s.p.a., fallita nel corso del 2011.
Agli imputati è contestato, a titolo di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta documentale, di aver omesso di attivare i propri poteri per impedire l'annotazione nella contabilità di due note di credito a storno di altrettante fatture relative a crediti fittizi e del versamento effettuato da Lombardi Antonio quale acconto sul futuro aumento di capitale della fallita, nonostante questi avesse già cessato di essere socio della medesima. Quanto alla bancarotta semplice, agli imputati è invece contestato di non aver evitato l'aggravamento del dissesto della società omettendo di attivarsi per richiedere il suo fallimento.

2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Salerno deducendo vizi di motivazione.
2.1 Premesse generali annotazioni sulle condizioni alle quali è configurabile la responsabilità dei sindaci, il PG ricorrente lamenta, in riferimento alla contestazione di bancarotta documentale, come le argomentazioni con cui la Corte territoriale ha escluso il dolo del reato non abbiano tenuto conto del fatto che la fittizietà dei contratti di sponsorizzazione oggetto delle note di credito fosse agevolmente rilevabile in ragione della sproporzione tra il loro rilevante valore e le ridotte dimensioni delle aziende sponsor e del bacino d'utenza di una società calcistica destinata alla retrocessione. Quanto all'appostazione del versamento effettuato dal Lombardi, la sentenza avrebbe invece trascurato come gli imputati abbiano acquisito consapevolezza della falsità della relativa causale già il 27 dicembre 2010, nel corso dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, cui partecipò il rappresentante della società cessionaria delle azioni del Lombardi.
2.2 Con riguardo alla bancarotta semplice patrimoniale, osserva il ricorrente come i sindaci fossero pacificamente consapevoli della compromessa situazione economico-finanziaria della fallita, tanto da averla essi stessi reiteratamente evidenziata, talchè deve ritenersi pacifica la loro possibilità di assumere le iniziative previste dalla legge perché la società avanzasse istanza di fallimento al fine di prevenire l'aggravamento del dissesto. Illogica sarebbe invece la motivazione con la quale la Corte territoriale anche in questo caso ha escluso la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, rilevando come l'inattività degli imputati non sarebbe stata finalizzata ad arrecare pregiudizio ai

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

creditori, bensì ad evitare che la dichiarazione di fallimento, a campionato in corso, determinasse un più grave danno al patrimonio sociale, giacchè avrebbe comportato l'immediata perdita del titolo sportivo e dei diritti sui cartellini dei giocatori, mentre la prosecuzione dell'attività fino al termine della stagione avrebbe potuto garantire la retrocessione della società ed i conseguenti benefici economici che ne sarebbero derivati. Si tratterebbe infatti di argomentazione inconsistente, attesa l'aleatorietà dei risultati sportivi a fronte di una conclamata e consolidata situazione di dissesto che invece avrebbe dovuto imporre iniziative immediate al fine di evitare il suo aggravamento.

3. Il difensore del Romaniello e del Melella ha depositato memoria il 24 gennaio 2020, con la quale ha eccepito l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso. Quanto ai fatti integranti la bancarotta documentale si osserva come il PG ricorrente abbia sostanzialmente lamentato la falsità delle appostazioni effettuate nel progetto di bilancio della fallita, anziché nella contabilità, come invece contestato. Ma in tal modo avrebbe di fatto riqualificato i fatti imputati, prospettando che gli stessi integrino la diversa fattispecie di bancarotta impropria da falso in bilancio, mai contestato nemmeno agli amministratori della fallita, ed il cui dolo ha certamente struttura ben più complessa di quello della bancarotta fraudolenta documentale, il quale peraltro non ha ad oggetto il bilancio. Lamentano poi gli imputati come le doglianze del ricorrente non tengano conto della insussistenza dei fatti di bancarotta documentale, posto che le fatture relative alle sponsorizzazioni sono state neutralizzate dalle successive note di credito, con conseguente ininfluenza delle operazioni contestate sulla ricostruzione del patrimonio e del volume d'affari. Peraltro all'epoca dell'ultima riunione del collegio sindacale prima dell'approvazione del bilancio la contabilità non era stata ancora aggiornata con l'annotazione delle note di credito. Più in generale i rilievi dell'accusa non terrebbero conto delle risultanze delle ispezioni della COVISOC, che alcun segnale di inattendibilità delle scritture contabili avevano colto. Quanto invece all'aumento di capitale finanziato dal Lombardi, parimenti l'asserita erronea appostazione del versamento effettuato da quest'ultimo non avrebbe compromesso la ricostruzione della sua genesi e comunque il ricorrente non avrebbe precisato quale libro contabile sarebbe stato interessato dalla fraudolenta annotazione. Infine, posto che quello contestato deve intendersi come reato di danno, alcun pregiudizio sarebbe derivato al ceto creditorio, posto che il Lombardi, come documentato nei gradi di merito, non si è mai insinuato per l'eventuale credito relativo al finanziamento corrisposto, rimanendo dunque irrilevante l'erronea appostazione contestata. Con riguardo al reato di bancarotta semplice patrimoniale, la memoria sottolinea invece la correttezza delle

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

argomentazioni dispiegate dalla Corte territoriale a sostegno dell'assoluzione degli imputati, evidenziando come l'immediata instaurazione della concorsualità avrebbe provocato un danno maggiore a quello eventualmente derivato dalla prosecuzione dell'attività per le ragioni esposte nella sentenza impugnata.
Analoghe considerazioni sono state svolte con memoria depositata il 4 marzo 2020 dal difensore del Petrillo, il quale ha parimenti richiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o comunque rigettato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le censure relative al primo dei fatti di bancarotta documentale contestati si rivelano invero generiche, nella misura in cui confutano la motivazione resa in sentenza sul punto facendo sommario ed assertivo riferimento a risultanze probatorie di cui non viene indicata la fonte processuale. Peraltro il PG ricorrente afferma che gli imputati fossero in grado di rendersi conto della fittizietà dei contratti di sponsorizzazione, ma non si premura di indicare per quali ragioni debba ritenersi che essi siano stati effettivamente nelle condizioni di valutare la consistenza delle società contraenti, se cioè si trattasse di un dato messo a disposizione dei medesimi ovvero se essi abbiano dolosamente evitato di acquisire le informazioni necessarie a tale valutazione, rappresentandosi dunque la falsità delle annotazioni contestate.
In realtà il ricorso si rivela anche manifestamente infondato nella misura in cui insiste nella erronea qualificazione dei fatti contestati sotto il titolo della bancarotta fraudolenta patrimoniale quando le stesse integrano eventualmente quello diverso di bancarotta impropria da falso in bilancio. Oggetto di contestazione è infatti la manipolazione del risultato del bilancio attraverso operazioni che hanno alterato la consistenza di alcune poste, circostanza di cui del resto si era invero avveduto anche il giudice di primo grado (e in definitiva lo stesso ricorrente), senza però trarne le dovute conseguenze.
Lo storno dei crediti relativi a fatture asseritamente fittizie è invero operazione che non ha inciso sulla regolarità sostanziale della contabilità, avendo eliso il significato della precedente annotazione delle suddette fatture. Ma è questa condotta e non quella successiva invece contestata ad assumere i caratteri del falso integrante la prima fattispecie di cui all'art. 216 comma 1 n. 2) legge fall., posto che gli storni hanno semmai ripristinato la veridicità delle scritture. L'operazione nel suo complesso rivela invece la strumentalità dell'originaria annotazione a consentire l'alterazione delle poste del bilancio, documento che per consolidato insegnamento di questa Corte non

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

costituisce l'oggetto materiale del reato contestato (*ex multis* Sez. 5, n. 47683 del 04/10/2016, Robusti e altro, Rv. 268503; Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, E., Rv. 273925). Né è possibile ritenere che in definitiva il giudice di primo grado abbia provveduto ad una sorta di riqualificazione del fatto contestato ovvero che alla stessa possa procedersi in questa sede, essendo quest'ultimo ben diverso da quello integrante il diverso reato di cui all'art. 223 legge fall., sia sotto il profilo dell'elemento oggettivo, che di quello soggettivo.

Analoghe considerazioni valgono per le doglianze relative all'operazione di aumento del capitale della fallita effettuata dal Lombardi. E' infatti pacifico che l'aver indicato il versamento effettuato da quest'ultimo in conto capitale invece che come finanziamento da terzo incide sul risultato della gestione espresso nel bilancio, ma non viene indicato – né nell'imputazione, né nella sentenza di primo grado, né infine dal ricorrente - in che termini l'operazione sia stata annotata in contabilità.

3. Il secondo motivo risulta parimenti inammissibile in quanto il 7 maggio 2019 (e dunque prima della data in cui il procedimento è pervenuto a questa Corte) il reato di bancarotta semplice da aggravamento del dissesto si è estinto per prescrizione, non risultando dagli atti sospensione del relativo termine e non operando quella prevista dall'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, trattandosi di norma sopravvenuta. Va infatti ribadito che è inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto qualora, anche dopo la pronuncia della sentenza impugnata, sia maturata la causa estintiva del reato, salvo che emerga un interesse concreto del ricorrente alla decisione rispondente a una ragione esterna al processo obiettivamente riconoscibile (*ex multis* Sez. 6, n. 34069 del 29/09/2020, PG in proc. Cozzolino, Rv. 279928). Ragione che nel caso di specie non emerge dalla sentenza impugnata e che il ricorso non deduce.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale.

Così deciso il 22/3/2021

Corte di Cassazione - copia non ufficiale